

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 2 maggio 1996, n. 502.

(Conferma T.A.R. Umbria, 21 novembre 1995, n. 284).

La rinuncia al ricorso nei confronti di uno solo dei due controinteressati produce, o non produce, l'estinzione del giudizio a seconda degli effetti dell'accertamento della cifra elettorale individuale nella graduatoria di lista.

Omissis.

Diritto. Col primo motivo d'appello, l'avvocato ... censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato la estinzione del giudizio di primo grado per effetto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, sig. ..., nei confronti della signora ..., che insieme all'appellante, era controinteressata nel giudizio medesimo.

In altre parole, la rinuncia al ricorso dello ..., per quanto espressa soltanto nei confronti della signora ..., avrebbe dovuto produrre, secondo l'appellante, effetti anche nei suoi confronti e, quindi, condurre alla cessazione dell'intero giudizio.

Il vizio dedotto non sussiste.

Invero, la proclamazione degli organi elettivi discende da una mera ricognizione dei voti attribuiti dagli elettori e dalla loro aggregazione numerica in favore di liste e di candidati, ed è, quindi, frutto di un risultato che vive della unitarietà propria del dato matematico.

Pertanto, la domanda giudiziale di un candidato che rivendica il riconoscimento di un miglior risultato elettorale porta necessariamente, ove accolta, alla modifica di tale risultato, senza che la modifica possa riflettersi, di per sé, a beneficio dell'uno o dell'altro controinteressato.

Tuttavia, il giudizio avverso le operazioni elettorali non cessa di essere un giudizio di parti, governato dal concreto atteggiarsi del loro interesse.

Ne deriva che il ricorrente, sia al momento della instaurazione del giudizio che nel corso del suo svolgimento, modella la propria domanda secondo il suo concreto tornaconto.

È evidente, però, che, essendo il giudizio diretto, come si è visto, alla modifica del dato matematico del risultato elettorale, la meno ampia vittoria giudiziale, dovuta alla riduzione della domanda introduttiva del giudizio, va a beneficio o a discapito dei controinteressati a seconda della loro collocazione rispetto al nuovo dato elettorale.

Alla stregua di ciò, la rinuncia al ricorso soltanto nei confronti della signora ... è stata correttamente considerata dal primo giudice come produttiva di effetti solo nei suoi riguardi, poiché l'accoglimento delle censure dedotte dal ricorrente ha portato ad un nuovo dato elettorale che, mentre lede la posizione, nella graduatoria della lista, dell'odierno appellante, non modifica la collocazione, nella medesima graduatoria, della signora ...

Se, invece, l'accoglimento delle censure avesse portato, attraverso l'accertamento di una maggiore cifra elettorale individuale del ricorrente, a coinvolgere la posizione di entrambi i controinteressati, non v'è dubbio che la rinuncia al ricorso, pur espressa nei confronti di uno solo di essi, avrebbe prodotto in effetti l'estinzione del giudizio, non potendo il nuovo dato elettorale, per la sua obiettività numerica, essere rilevante per uno soltanto di essi.

In conclusione, poiché l'esame del ricorso prodotto dal sig. ... ha condotto al riconoscimento di una sua maggiore cifra elettorale individuale (voti di preferenza 1398) che lo colloca solo al di sopra dell'appellante, avvocato ... (primo dei non eletti: voti di preferenza 1394), ma non al di sopra della signora ... (ultima degli eletti: voti di preferenza 1452), correttamente il Tribunale amministrativo ha preso atto della rinuncia al ricorso nei confronti di quest'ultima e ha dichiarato di conseguenza improcedibile il ricorso incidentale da lei spiegato a difesa della propria collocazione in graduatoria.

La quale signora ..., anche in adesione alla sua richiesta, va estromessa dal presente giudizio di appello.

Col secondo motivo d'appello, l'avvocato ... si duole del fatto che il giudice di primo grado, non aspirando più lo ... a ricoprire subito un posto di consigliere regionale, avendo rinunciato ad aggredire la posizione della signora ... (ultima degli eletti), non abbia dichiarato la inammissibilità del ricorso, anche qui, per sopravvenuta carenza d'interesse.

L'assunto non può essere condiviso e la sentenza merita al riguardo di essere confermata, non potendosi disconoscere che al ricorrente, pur rinunciando ad essere proclamato subito consigliere regionale in sostituzione della signora ..., residuasse l'interesse a ricoprire in futuro la stessa carica a titolo di surrogazione, ai sensi dell'art.

16 della L. 17 febbraio 1968 n. 108, e, quindi, a collocarsi, a tal fine, utilmente in graduatoria, al posto dell'appellante, primo dei non eletti.

Omissis.